672

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB) Tel. +39 0323.5411 0324,4911 fax +39 0323,643020 e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.L/Cod.Fisc. 00634880033

22 DICEMBRE 2011

Alligato alla deliberazioni **Direzione Generale**

Sede legale :Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB) Sede Operativa Omegna Tel. 0323 868178 Fax 0323 643020 e-mail direzionegenerale a astreo il

Indennità di "Riposo Compensativo"

Riferimenti normativi:

C.C.N.L. 01.09.1995 - ART. 44: Indennità per particolari condizioni di lavoro

<u> Art. 44 - Comma 3</u>

Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a £. 8.500.


Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2 punto 2) potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera prevista dal presente comma.

REGIONE PIEMONTE www.regione.piemonte.it/sanita

senža cuore

a Sanitario Regionale del Pie





C.C.N.L. 01.09.1995 - ART. 44: Indennità per particolari condizioni di lavoro

Art. 44 - Comma 4

Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a £ 3.500.

Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

C.C.N.L. 01.09.1995 - ART. 44: Indennità per particolari condizioni di lavoro

Art. 44 - Comma 7

Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6.

Riferimenti ARAN:

ARAN


Parere rilasciato, indata 24.11.2010, su richiesta della ASL VCO

"... è necessario premettere che la questione posta rientra nella attività di gestione di specifica clausola contrattuale di competenza e responsabilità di ciascuna azienda.

Tuttavia nel caso prospettato per i servizi che svolgono la propria attività su sei giorni ma con turni di lavoro improntati su cinque giorni lavorativi, la sesta giornata non lavorata potrebbe essere considerata "quale giornata di riposo compensativo" e, quindi, compensata con l'indennità in argomento".

EGIONE PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita





RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI: (in ambito regionale)

Corte d'Appello di Torino

<u>Sentenza n. 989/09</u>

Sentenza n. 1064/09 Dipendenti diversi/ A.O.U. "San Luigi Gonzaga" - di Or<u>bassano</u>

Giudice del Lavoro di Torino

n. 2650 del 22.06.2010 Dipendenti diversi/ A.O.U. "San Sentenza Giovanni Battista" di Torino

Nelle recenti pronunce giurisprudenziali del Piemonte – sopra indicate giudice di prime cure (giudice Lavoro di Pinerolo per AOU San Luigi e Giudice lavoro di Torino) sia la Corte d'Appello hanno precisato che "il riposo compensativo" è quel riposo che viene concesso per compensare, ossia per controbilanciare, ripagare, riequilibrare, una prestazione lavorativa che ecceda il normale impegno richiesto contrattualmente" e che per la conseguenza accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità giornaliera prevista con Amministrazioni pubbliche alla corresponsione delle somme dovute nei limiti della prescrizione quinquennale e con soccombenza delle spese di lite.

SITUAZIONE DI FATTO PRESSO ASL VCO

In data 5 ottobre 2010 sono state discusse alcune istanze di conciliazione presentate da dipendenti diversi – patrocinati dal Sindacato "Nursing Up" -, nell'ambito delle quali , preso atto dei riferimenti normativi e giurisprudenziali innanzi esposti, si è raggiunto un accordo conciliativo che prevedeva la sistematica corresponsione dell'indennità in argomento a partire dal mese di ottobre 2010 e, quanto al pregresso, il pagamento nella misura del 70% considerando il termine di prescrizione quinquennale, a decorrere dalla data di attivazione dell'istituto della conciliazione;

Successivamente il Direttore Generale ,dott. ROBOTTI , giusta nota prot. $75870/10_l$ in data 06.10.2010 disponeva che la SOC Gestione Risorse Umane provvedesse a pagamento dell'indennità ex art. 44 comma 3 a decorrere dal mese di ottobre 2010, nei confronti di tutto il personale turnista avente diritto.

REGIONE PIEMONTE www.regione.piemonte.it/sanita





- In considerazione del fatto che la giurisprudenza fa stato solo tra le parti, l'accordo raggiunto in sede di conciliazione (riconoscimento parziale del pregresso) non ha potuto essere esteso a tutto il personale turnista avente diritto, ma unicamente a coloro che presentavano formale istanza di conciliazione innanzi alla D.P.L..
- In relazione alla problematica in argomento, successivamente al 05.10.2010, sono stati siglati altri Verbali presso la Commissione Provinciale di Conciliazione, tutti negli stessi termini, con altri dipendenti;
- Al momento attuale sono pendenti altre istanze, presentate da gruppi di dipendenti molto numerosi (allo stato circa 220 persone) per alcune delle quali sono già state fissate le date di riunione del Collegio di Conciliazione, mentre per altre la data non è ancora stata comunicata
- Si rende necessario proporre una soluzione transattiva che consenta all'azienda di fronteggiare la problematica dei pagamenti che, da stime effettuate dalla SOC Gestione Risorse Umane ammontano a circa Euro 300.000,00==attraverso la condivisione in sede sindacale di una accordo, (nelle linee generali ivi allegato) che preveda il riconoscimento a tutti gli aventi diritto del 70% degli arretrati computati a decorrere dal settembre 2006 (cinque anni di prescrizione quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale) e sino al settembre 2010, con indicazione di rateizzazione dei pagamenti e fatta salva la sottoscrizione di un singolo atto di transazione da parte dell'avente diritto predisposto a cura della SOC A.L.P e somministrato a tutti gli aventi diritto(in tal senso per contattare tutti gli aventi diritto si chiederà la collaborazione del SITRPO e della SOC Gestione Risorse Umane)

REGIONE PIEMONTE

Se Sealed of

Non c'è cura senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Pierront



ACCORDO

Richiamati i precedenti giurisprudenziali regionali in argomento Corte d'Appello di Torino Sentenza n. 989/09 e Sentenza n. 2650/2010 e Sentenza Giudice del lavoro di Torino n. 1064/09;

Richiamati i precedenti verbali di conciliazione sottoscritti con dipendenti diversi aventi diritto;

- Dato atto che a decorrere dal mese di ottobre 2010 l'indennità de quo art. 44 commi 3 e 4 viene regolarmente corrisposta al personale turnista avente diritto,
- Si conviene di addivenire alla corresponsione dell'indennità in argomento, riferita al periodo pregresso novembre 2006/settembre 2010 tenuto conto dei tempi di prescrizione, a tutto il personale turnista avente diritto, in misura pari al 70% dell'importo dovuto a ognuno, in una unica soluzione entro il mese di giugno 2012 e comunque entro il primo mese utile successivo alla ricognizione sul periodo pregresso. Soluzione transattiva che viene accolta e accettata con firma del presente accordo.
- La contabilizzazione del dovuto verrà effettuata a cura della SOC Gestione Risorse Umane sui periodi di effettivo servizio secondo la previsione contrattuale;
- si provvederà al pagamento della somma dovuta a ciascuno con le suddette modalità attingendo le risorse per la liquidazione come di seguito indicato:
 - per le quote afferenti all' anno 2010 si attinge dall'apposito Fondo Disagio Esercizio 2010;

in relazione agli anni precedenti per i crediti pendenti fino al termine iniziale del 11/2006 si attinge solo per il 50% dal Fondo Disagio Esercizio 2011.

REGIONE PIEMONTE www.regione.piemonte.it/sanita



La sottoscrizione delle singole transazioni da parte di ciascun interessato, avverrà in collaborazione tra le SOC GRU, SITRPO e le OO.SS ed RSU Aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, 07.12.11

Il COMMISSARIO

CGIL FP Bocconcerno Seculo

CISL F.P.S. Low la System

UIL FPL Jupels aller

FSI Sommel Landal Landa

Merceli See Robb Into Destar

la R.S.U Aziendale

REGIONE PIEMONTE

JA SH